



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Quater)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 7514 del 2018, proposto da

Fabrizio Bisanti, rappresentato e difeso dall'avvocato Antonio Pasca, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti

Albertini Daniele, Lazzari Claudia non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

del verbale della commissione per l'accertamento dei requisiti psico-fisici del 10 aprile 2018, notificato nella medesima data all'odierno ricorrente, con cui è stato escluso dal concorso pubblico per 1148 allievi agenti della Polizia di Stato, indetto con decreto del Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza e

pubblicato in gazzetta Ufficiale del 26 maggio 2017, con la seguente motivazione: “note d'ansia e umore disforico in soggetto con tratti di rigidità personalogica a rilevanza clinica“ - art. 3 comma 2 tabella 1 punti 15 DM del 30/6/2003 n. 198 e successive modificazioni e integrazioni” ;

del decreto n. N. 333-B/12D.2.17/12217 del direttore centrale per le risorse umane datato 28 maggio 2018, con il quale è stata approvata la graduatoria di merito e sono stati dichiarati i vincitori del concorso;

di ogni altro atto presupposto, connesso, collegato, consequenziale e, comunque, incompatibile con le richieste di cui al presente ricorso.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 dicembre 2018 il dott. Salvatore Mezzacapo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

CONSIDERATO che in esecuzione di ordinanza della Sezione con cui è stata disposta una verifica ai sensi degli artt. 19 e 66 del codice del processo amministrativo in ordine alla consistenza e sussistenza della condizione, ritenuta ostativa al servizio di polizia, il Centro Militare di medicina legale di Roma Cecchignola ha depositato agli atti del giudizio le risultanze della visita medica cui il ricorrente è stato sottoposto recante il giudizio di IDONEO al proseguimento dell'iter concorsuale;

CONSIDERATO, pertanto, che il ricorso presenta consistenti elementi di fumus boni juris per cui, sussistendo i presupposti per accordare la chiesta misura

cautelare, si rende al contempo necessario disporre l'integrazione del contraddittorio, avendo il ricorrente notificato i motivi aggiunti nei confronti solo di due candidati inseriti nella finale graduatoria di merito;

RITENUTO, quanto alle modalità di integrazione del contraddittorio processuale, che ricorrano, nel caso di specie, i presupposti per autorizzare la notifica per pubblici proclami, in relazione all'elevato numero di contraddittori necessari, attraverso la pubblicazione sul sito web della Polizia di Stato di un sunto del ricorso e gli estremi della presente decisione con l'indicazione nominativa dei candidati collocati nella finale graduatoria di merito e con l'indicazione a mezzo codice identificativo dei candidati idonei e che a tale incombente la parte ricorrente dovrà provvedere nel termine perentorio di giorni quaranta decorrente dalla data della notificazione ovvero, se anteriore, della comunicazione in via amministrativa della presente decisione, ulteriormente provvedendo, entro l'ulteriore termine perentorio di venti dieci dal completamento delle anzidette formalità di notificazione, al deposito della documentazione attestante il rispetto dell'incombente in questione;

RITENUTO di rinviare al definitivo ogni determinazione sulle spese, anche della verifica, alla sede del merito che si fissa sin d'ora, come in dispositivo;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione Prima Quater, ACCOGLIE l'istanza cautelare citata in premessa, disponendo l'ammissione con riserva del ricorrente al prosieguo dell'iter concorsuale;

ORDINA alla parte ricorrente di provvedere all'integrazione del contraddittorio nei modi e tempi di cui in parte motiva;

FISSA per la trattazione del ricorso la pubblica udienza del 4 giugno 2019.

Spese al definitivo.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'art.22, comma 8 D.lg.s. 196/2003, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 10 dicembre 2018 con l'intervento dei magistrati:

Salvatore Mezzacapo, Presidente, Estensore

Mariangela Caminiti, Consigliere

Eleonora Monica, Primo Referendario

IL PRESIDENTE, ESTENSORE
Salvatore Mezzacapo

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.